



## **COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

SETTORE TECNICO  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
URBANISTICA, EDILIZIA - AMBIENTE

### **ORDINANZA SINDACALE n. 3 / 2017**

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO PERICOLANTE PARZIALMENTE CROLLATO SITO IN ANGOLO FRA VIA CANTONE E SAN PROSPERO CENSITO CATASTALMENTE AL FG. 24 MAP. 73 SUB 1 E 2 . PROPRIETÀ: SIGG.RE AMADASI LORENZA E AMADASI LUCIANA**

*a mezzo messo*

#### **IL SINDACO**

PREMESSO che l'art.54, comma 4 del Dlgs. N. 267/2000 (Tuel) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il verbale di accertamento per crollo fabbricato in data 20/09/2017 prot. n. 6490, a firma di personale competente del settore tecnico, allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

VISTA la comunicazione di sopralluogo dei Vigili del Fuoco del Comando di Mantova distaccamento di Viadana in data 20/09/2017 prot. N. 6469 che accertava il crollo del fabbricato in oggetto richiamato:

#### **ORDINA**

ai proprietari dell'immobile in argomento:

**Amadasi Lorenza** nata a Pomponesco (MN) il 4/07/1961 e residente a 46019 Viadana (MN) in Via Cavour 6,

**Amadasi Luciana** nata a Pomponesco (MN) il 13/12/1956 e residente a 46019 Viadana (MN) in Vicolo Ginnasio 3,

di provvedere ad eseguire immediatamente dalla notifica del presente provvedimento quanto segue:

Lavori di messa in sicurezza del ciglio stradale e della pubblica via denominata Via Cantone e Via San Prospero.

Rimozione di materiale di risulta posto sul ciglio stradale derivante dal crollo parziale dell'edificio.

Rimozione di ogni elemento materiale e causa presunta di pericolo per la pubblica incolumità.

di provvedere ad eseguire entro **gg.60** dalla notifica del presente provvedimento quanto segue:

Lavori di messa in sicurezza dell'edificio parzialmente crollato sito in angolo fra Via Cantone e San Prospero, catastalmente identificato al Foglio 24 particella 73 sub 1 e 2, mediante opere di manutenzione straordinaria, riparazione o demolizione dell'edificio non crollato.

Le porzioni delle facciate e del corpo di fabbrica che non saranno demolite dovranno essere soggette a verifica statica strutturale a firma di un tecnico strutturista abilitato, che ne certifichi la stabilità;

tutti i lavori di messa in sicurezza dell'edificio dovranno essere eseguiti sotto la direzione di tecnico abilitato;

Le opere eseguite per il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza dovranno garantire e tutelare la pubblica incolumità.

La presente ordinanza non esime codeste ditte dalla regolarizzazione della pratica di occupazione di suolo pubblico e di altri eventuali permessi previsti dal regolamento edilizio comunale e dalla normativa specifica vigente.

### **PREAVVERTE**

che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita:

*"Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione (1), il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro (2). La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo (3), omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a trecentonove euro*

- che, in caso di constatata inosservanza a quanto disposto dal presente provvedimento, i lavori verranno eseguiti d'ufficio a cura di questa Amministrazione Civica, senza ulteriore comunicazione ai proprietari, e il Settore Tecnico, Opere Pubbliche provvederà al recupero coattivo delle spese interamente sostenute in danno dei proprietari inadempienti;

- che il Corpo di Polizia Locale provvederà invece, in caso di mancata ottemperanza, all'inoltro alla Procura della Repubblica di specifica notizia di reato ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale a carico degli inadempienti;

- che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente

provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

### **DISPONE**

- che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e notificata a:

**Amadasi Lorenza** nata a Pomponesco (MN) il 4/07/1961 e residente a 46019 Viadana (MN) in Via Cavour 6,

**Amadasi Luciana** nata a Pomponesco (MN) il 13/12/1956 e residente a 46019 Viadana (MN) in Vicolo Ginnasio 3,

- che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Mantova e al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Dosolo, per gli adempimenti di competenza;

### **COMUNICA**

a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Che ogni ulteriore informazione al riguardo potrà essere richiesta al personale tecnico del Servizio lavori Pubblici del Comune recandosi presso l'Ufficio situato in P.zza Garibaldi n. 3, o tramite recapito telefonico al seguente numero: 0735/839364 - 839343.

Dosolo, 21/09/2017

IL SINDACO  
MADEO VINCENZO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)